

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO CASA ITALIA

DECRETO 7 febbraio 2024.

Istituzione della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici.

**IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare, gli articoli 12-*bis* e 21 che disciplinano, rispettivamente, le competenze del Dipartimento «Casa Italia» e del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare, l'art. 2 che sancisce che la prevenzione consiste nelle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, come specificato all'art. 22;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e in particolare l'art. 1, comma 1 e l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Visto l'art. 18-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto «Casa Italia», nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile;

Considerato che il progetto «Casa Italia» promuove la sicurezza del Paese a fronte di rischi naturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale è stato nominato Ministro senza portafoglio il Sen. Nello Musumeci;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2022, con il quale è stato conferito al Sen. Nello Musumeci l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, con cui è stato delegato al Sen. Nello Musumeci l'esercizio delle funzioni di coordinamento, in-

dirizzo, promozione d'iniziative anche normative, vigilanza e verifica, nonché di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visti in particolare, gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 2, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale prevede che al Ministro Sen. Nello Musumeci siano delegate, rispettivamente: *i)* le funzioni di indirizzo politico in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia, nonché di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e di unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile; *ii)* le funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di prevenzione dai disastri e dai danni da disastri nonché di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, con il quale è stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio l'incarico di Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2022, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi Ferrara l'incarico di Capo Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028;

Visto l'art. 1, comma 401, della citata legge n. 213 del 30 dicembre 2023, che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di una Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici;

Considerato che l'art. 1, comma 401, della predetta legge n. 213 del 2023 dispone che la citata Cabina di coordinamento sia presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento «Casa Italia» e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e sia composta da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della difesa, della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, nonché dell'Agenzia del demanio, della Conferenza delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Considerato che l'art. 1, comma 402, della medesima legge n. 213 del 2023 dispone che, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, di concerto con il Ministro dell'economia



e delle finanze, venga approvato il programma di cui al precedente comma 400, declinato attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività finanziate dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, delle quali sono responsabili le amministrazioni di settore;

Ritenuto necessario procedere alla istituzione della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione e composizione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 401, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici.

2. La Cabina di coordinamento di cui al comma 1 è costituita dai seguenti componenti:

il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

il Capo del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri;

un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

un rappresentante del Ministero della giustizia;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero della difesa;

un rappresentante del Ministero della cultura;

un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito;

un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca;

un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

un rappresentante del Ministero della salute;

un rappresentante dell'Agenzia del demanio;

un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

3. La Cabina di coordinamento di cui al comma 1 è presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento della protezione civile e dal Capo del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per ciascuno dei componenti effettivi di cui al comma 2 viene designato un sostituto per il caso di assenza o impedimento.

Art. 2.

Funzioni della Cabina di coordinamento

1. La Cabina di coordinamento, di cui all'art. 1, presenta al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare una proposta di programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, di cui all'art. 1, comma 400, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023.

2. Il programma di cui al comma 1, declinato attraverso diverse linee di azione, individua le priorità di intervento, i soggetti responsabili degli interventi, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti.

3. L'attuazione del programma di cui al comma 1 include il potenziamento delle attività di prevenzione strutturale tra quelle finanziate dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

4. All'attuazione del programma possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse dell'Unione europea e nazionali della coesione allo scopo destinate.

Art. 3.

Funzionamento della Cabina di coordinamento

1. Le riunioni della Cabina di coordinamento sono convocate congiuntamente dai Presidenti, specificando l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. All'esito delle riunioni della Cabina di coordinamento è redatto apposito verbale. Tale verbale viene approvato nel corso della riunione successiva.

3. Su invito dei Presidenti, in relazione agli interessi coinvolti e ai temi da trattare, possono partecipare alle riunioni della Cabina di coordinamento rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche e di ogni altro soggetto, pubblico o privato.

4. I Presidenti della Cabina di coordinamento possono definire ulteriori modalità di funzionamento della Cabina di coordinamento.

5. Con provvedimento congiunto dei Presidenti, è istituita una Segreteria tecnico-amministrativa, composta da personale del Dipartimento della protezione civile e del Dipartimento «Casa Italia», deputata a svolgere funzioni di segreteria e ad assicurare il necessario supporto istruttorio alla Cabina di coordinamento.

6. Ciascun componente della Cabina di coordinamento e della Segreteria tecnico-amministrativa si impegna a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 4.

Oneri

1. Ai componenti della Cabina di coordinamento e della Segreteria tecnico-amministrativa non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta della Repubblica italiana, previa registrazione dei competenti organi di controllo.

Roma, 7 febbraio 2024

Il Ministro: MUSUMECI

24A01039

